CAMERA DEI DEPUTATI N. 1437

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale

Presentato alla Presidenza il 3 febbraio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per il disposto dell'articolo 97 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, i vaglia postali « sono validi per la riscossione entro il mese della emissione e in quello successivo ».

Eguale validità è stabilita dall'articolo 121 dello stesso Codice per gli assegni postali localizzati, con riferimento alla data di vidimazione.

Trascorso il periodo di validità, i vaglia postali e gli assegni postali localizzati sono rimborsati agli aventi diritto che ne facciano domanda non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello rispettivamente di emissione e di vidimazione. Trascorso anche questo termine, l'importo dei titoli è prescritto a favore dell'Amministrazione.

Gli assegni postali all'ordine sono invece validi per tutto l'esercizio finanziario successivo a quello di vidimazione; oltre questo termine si prescrivono come i localizzati.

I termini sopra indicati, per la loro brevità e diversità, danno motivo a frequenti lagnanze da parte degli utenti, che ne hanno più volte invocato un congruo prolungamento e un assestamento.

Nella fattispecie, le richieste degli utenti coincidono con l'interesse della pubblica amministrazione; infatti, dal prolungamento del termine di validità, si otterrà una diminuzione delle pratiche di rinnovazione dei titoli scaduti, con conseguente riduzione della relativa spesa, mentre il prolungamento del termine di prescrizione varrà a tutelare il prestigio dello Stato, verso il quale spesso si rivolge il

risentimento, talvolta aspro, degli utenti colpiti da una norma eccessivamente rigorosa e quasi sempre ignorata.

Anche in materia di tassazione delle operazioni di conto corrente postale, esiste la circostanza che alcune norme vigenti si sono dimostrate, nella pratica applicazione, non corrispondenti ad effettivi criteri di convenienza ed opportunità ed hanno quindi esse pure dato luogo a ripetute lagnanze da parte degli interessati.

Come è noto, infatti, i versamenti che i correntisti postali effettuano sul proprio conto corrente non sono esenti da tassa, disposizione che in realtà non trova riscontro nei depositi a risparmio postale, nè presso gli Istituti di credito.

Inoltre, è frequente il caso che gli assegni emessi da Enti pubblici vincolati a bilanci finanziari rappresentano erogazioni per pagamenti di spese, di contributi, stipendi, ecc., il cui importo non può essere decurtato nè maggiorato delle tasse di prelevamento che gli uffici dei conti correnti postali trattengono all'atto dell'addebitamento degli assegni; ciò è fonte di notevoli difficoltà alle Amministrazioni interessate per la sistemazione contabile delle suddette spese.

Nell'intento di ovviare a tutti gli inconvenienti sopra segnalati, è stato predisposto il presente disegno di legge, che sostituisce con nuovi testi gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

Il disegno di legge provvede:

nel nuovo testo dei citati articoli 97, 98, 120 e 121, a modificare ed a uniformare per tutti i tipi di vaglia e di assegni postali i termini di validità e di prescrizione nel modo seguente:

validità: due mesi oltre quello di emissione per i vaglia e di vidimazione per gli assegni postali;

prescrizione: due esercizi finanziari oltre quello di emissione per i vaglia e di vidimazione per gli assegni postali.

nel nuovo testo dell'articolo 112, a comprendere tra le operazioni non soggette a tassa i versamenti effettuati dai correntisti postali sul proprio conto corrente (punto 3°), ed a stabilire la facoltà dell'Amministrazione postale di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto (secondo comma) con modalità rinviate al regolamento.

nel nuovo testo dell'articolo 123, a prorogare da uno a due anni il termine utile per la presentazione dei reclami relativi al servizio dei conti correnti postali.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 97. — I vaglia sono validi per la riscossione entro il mese di emissione e nei due mesi successivi.

Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 98. — I vaglia non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore della Amministrazione.

La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.

Art. 112. — Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

1°) le operazioni di postagiro;

2°) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali;

3°) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

4°) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto. con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 120. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del « visto ».

Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 121. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.

Art. 123. — I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.

Detto termine decorre:

a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;

b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;

c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;

d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.

La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.